

**COMUNE DI CASALMAGGIORE**  
**-PROVINCIA DI CREMONA-**



**Regolamento**  
**per l'applicazione**  
**dell'Addizionale Comunale**  
**all'Imposta sul Reddito delle**  
**Persone Fisiche (IRPEF)**

**Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 01.04.2022**  
**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2022**

**In vigore dal 01.01.2022**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Soggetto attivo	Pag. 3
Art. 3 - Soggetti passivi	Pag. 3
Art. 4 - Criteri di calcolo dell'imposta	Pag. 3
Art. 5 - Aliquote e soglia di esenzione	Pag. 4
Art. 6 - Modalità di versamento	Pag. 4
Art. 7 - Funzionario responsabile	Pag. 5
Art. 8 - Sanzioni e interessi	Pag. 5
Art. 9 - Efficacia	Pag. 5

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare stabilita dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Addizionale Comunale all'IRPEF nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

**Art. 2**  
**Soggetto attivo**

1. L'addizionale Comunale all'IRPEF è dovuta al Comune di Casalmaggiore, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

**Art. 3**  
**Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Casalmaggiore alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento qualora per lo stesso anno risulti da essi dovuta l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del TUIR approvato con DPR 917/1986.

**Art. 4**  
**Criteri di calcolo dell'imposta**

1. L'addizionale è determinata applicando, al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dal Comune.  
L'addizionale non è dovuta se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento dell'imposta sul reddito e delle addizionali.

**Art. 5**  
**Aliquote e soglia di esenzione**

1. Fermo restando l'esclusiva competenza del legislatore ordinario in materia di istituzione e determinazione dell'aliquota massima, il Consiglio Comunale può, con modifica del presente regolamento ai sensi dell'art.1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, deliberare una soglia di esenzione e l'aliquota unica o le aliquote differenziate articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF. In assenza di provvedimento, la soglia e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno a norma dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.
2. Qualora approvate entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le predette aliquote e la soglia di esenzione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Ulteriore condizione di efficacia è la loro pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di legge che, alla data di approvazione del presente regolamento, è fissato al 20 dicembre dell'anno di riferimento. In mancanza, troveranno applicazione le aliquote e la soglia di esenzione vigenti nell'anno precedente in virtù del principio generale di cui all'art.1, comma 169, della L. 296/2006.
3. Le aliquote per l'anno 2022 sono determinate in base agli scaglioni di reddito ai fini IRPEF rimodulati dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) nella misura indicata nella seguente tabella:

<b>Scaglioni</b>	<b>Aliquote</b>
da € 0 a € 15.000,00	0,35%
da € 15.000,01 ad € 28.000,00	0,50%
da € 28.000,01 a € 50.000,00	0,60%
oltre 50.000	0,75%

E' stabilita una fascia di esenzione per i redditi inferiori ad € 10.500 ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D. Lgs. 360/1998 nonché dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, facendo constare che qualora il reddito sia uguale o maggiore ad € 10.500 l'Addizionale Comunale all'IRPEF si applica al reddito imponibile complessivo.

**Art. 6**  
**Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando, al reddito imponibile dell'anno precedente, le aliquote determinate dal Comune per l'anno precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.. Per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è

determinato dal sostituto d'imposta e trattenuto nel numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo. Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell'addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il saldo dell'addizionale è determinato dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in un massimo di undici rate a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta. Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell'addizionale a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
4. I versamenti sono effettuati secondo le modalità e disposizioni stabilite dalla legge.

#### **Art. 7**

#### **Funzionario responsabile**

1. Il Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Settore Servizi Finanziari.

#### **Art. 8**

#### **Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo in oggetto, l'Agenzia delle Entrate provvede ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471- 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

#### **Art. 9**

#### **Efficacia**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1 gennaio 2022.